



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 77 dd. 23.07.2019

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, del centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale di Promeghin per anni cinque eventualmente prorogabile per ulteriori anni due. Approvazione degli atti relativi al confronto concorrenziale.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore 17:37 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 49, comma 3, lett. g) della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 che prevede che il Consiglio comunale delibera la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 09.05.2016 avente ad oggetto; *“Affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, del centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale di Promeghin. Determinazione modalità di affidamento”*, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è disposto che la forma gestionale per l'erogazione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, dell'annesso centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale sito in loc. Promeghin, in San Lorenzo Dorsino, sia la concessione, demandando alla Giunta comunale l'individuazione della procedura da seguire per la scelta del concessionario mediante adeguate procedure concorrenziali, nonché l'approvazione degli atti di gara compreso il capitolato speciale;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 58 dd. 12.06.2019 avente ad oggetto: *Concessione di servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina comunale e pertinenze, dell'annesso centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale sito in loc. Promeghin alla A.S.D. Brenta Nuoto con sede in San Lorenzo Dorsino: proroga tecnica di tre mesi sul termine finale del contratto di data 16.06.2016 prot. n. 4207 nelle more del nuovo affidamento.*

Rilevata pertanto ora la necessità di procedere ad affidare con sollecitudine la gestione della suddetta struttura natatoria;

Visto l'art. 41 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 nonché gli artt. 41, 41-bis ed il Capo X delle legge reginale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.;

Visto l'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 ed in particolare il comma 7, lett. a);

Dato atto che con avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, del centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale di Promeghin dd. 17.04.2019 prot. n. 2560, pubblicato sul sito istituzionale del comune di San Lorenzo Dorsino dal 17.04.2019 al 07.05.2019, si portavano a conoscenza eventuali soggetti interessati che l'Amministrazione comunale avrebbe proceduto ad affidare in concessione detto servizio mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 2, lett. c), 17 e 73, comma 6 della L.P. 2/2016 e s.m.

Dato atto che, per quanto riguarda in particolare la scelta del concessionario, si ritiene opportuno procedere ad un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/90 e s.m. e degli artt. 30 e 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.P. 2/2016 tra tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse rispondendo all'avviso di cui sopra;

Dato atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.P. 2/2016 e s.m.;

Visto ed esaminato l'invito a confronto concorrenziale per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, dell'annesso centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale sito in loc. Promeghin - San Lorenzo Dorsino nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto ed esaminato lo schema di capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, dell'annesso centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale sito in loc. Promeghin - San Lorenzo Dorsino nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto l'elenco dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale, depositato agli atti e che rimarrà segreto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. C);

Visto ed esaminato lo schema di contratto di concessione nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. D) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Ritenuto a questo punto opportuno provvedere con il presente provvedimento alla formale approvazione degli atti del confronto concorrenziale;

Richiamati gli artt. 30 e 164 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la L.P. 09.03.2016, n. 2, nonché la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m. ed il relativo regolamento;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire il celere espletamento della procedura di gara in vista dell'imminente scadenza contrattuale;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di indire, per le motivazioni ed ai sensi della normativa in premessa richiamate, un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 5 della L.P. 23/90 e s.m. per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze,

dell'annesso centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale sito in loc. Promeghin - San Lorenzo Dorsino per anni cinque decorrenti dalla data della consegna, con facoltà del Comune di San Lorenzo Dorsino di disporre il rinnovo alle medesime condizioni per un periodo massimo di ulteriori anni due oltre a ulteriori ed eventuali sei mesi a titolo di proroga tecnica nelle more dell'esperimento della nuova procedura di gara, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;

2. di approvare lo schema di invito a confronto concorrenziale per l'affidamento di cui al punto 1, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
3. di approvare lo schema di capitolato speciale per l'affidamento di cui al punto 1, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B);
4. di approvare l'elenco dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. C) e che, in analogia a quanto disposto dall'art. 7 bis della L.P. 26/93 e s.m., deve rimanere segreto e non accessibile;
5. di approvare lo schema di contratto di concessione, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. D), e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso demandando ad idoneo provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico l'impegno di eventuali spese relative alle procedure di gara;
6. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2.

VD



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaiddotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Allegato A
Alla deliberazione del Giunta comunale
n. 77 dd. 23.07.2019

Spett.le
Ditta
Come da indirizzo P.E.C.

**INVITO A CONFRONTO CONCORENZIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PISCINA E PERTINENZE, DEL
CENTRO WELLNESS E DELLA PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE SITO A SAN LORENZO DORSINO IN LOC. PROMEGHIN.**

CODICE C.I.G. n. _____

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Lorenzo Dorsino – Piazza delle Sette Ville, n. 4 – tel. 0465/734023 fax 0465/734638 - e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it - sito [internet](http://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it): www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it.

2. OGGETTO DELL'APPALTO: la presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento in concessione della conduzione e gestione del centro natatorio comunale sito a San Lorenzo Dorsino in loc. Promeghin composto da piscina, centro wellness con vasca idromassaggio esterna e palestra, con riferimento alle seguenti attività:

- La programmazione ed il coordinamento dell'attività sportiva natatoria e non;
- La direzione amministrativa e tecnico organizzativa;
- L'apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti;
- La custodia, pulizia e l'assistenza bagnanti;
- La gestione degli impianti tecnici come meglio dettagliato nel capitolato speciale d'appalto;
- La manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti;
- Il corretto funzionamento degli impianti;
- Il trattamento dell'acqua delle piscine e della vasca esterna;
- Il pagamento delle spese a carico del gestore e di tutte le utenze relative ai consumi necessari al funzionamento degli impianti;
- Ulteriori interventi necessari ad assicurare il miglior livello qualitativo del servizio.



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Tutte le attività richieste, dovranno essere effettuate dal concessionario con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e conduzione dell'impianto natatorio in oggetto, e nel rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione comunale.

3. DURATA DEL CONTRATTO: la durata della concessione è pari a anni cinque decorrenti dalla data della consegna, con opzione di prosecuzione biennale. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prorogare motivatamente la fine della concessione per il tempo necessario alla conclusione delle procedure d'individuazione del nuovo contraente; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, come riportato nell'avviso della richiesta di manifestazione d'interesse.

4. CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE: al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti sia dall'applicazione delle tariffe, che verranno fissate dal gestore e non potranno comunque essere superiori ai tetti massimi approvati con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale, attualmente allegato alla Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 74 dd. 29.04.2015 (v. allegato) valide fino alla fissazione di nuove tariffe da parte dell'organo preposto, sia dagli introiti percepiti a seguito dell'organizzazione di tutti i vari corsi che intenderà organizzare presso l'impianto natatorio, nonché dal corrispettivo in conto esercizio erogato annualmente dal Comune di S. Lorenzo Dorsino a sostegno della gestione di cui al successivo periodo.

Il corrispettivo economico annuo, posto a base d'asta e soggetto a ribasso, è determinato in € 77.000,00 IVA esclusa.

Il corrispettivo di cui sopra potrà essere rideterminato in ribasso in seguito a sopralluogo modifiche dei presupposti e delle condizioni di base (ad esempio interventi sostanziali che azzereranno o quasi l'utilizzo di combustibile fossile) che hanno determinato l'equilibrio economico-finanziario.

Nell'intento di lasciare al concessionario ampia autonomia gestionale, l'Amministrazione concede, previo nulla osta del Comune stesso, la possibilità di stipulare accordi e convenzioni con le varie realtà turistico-produttive presenti sul territorio di valle e non (a titolo esemplificativo APT, Azienda Termale, alberghi, hotel, pensioni, ristoranti, consorzi, aziende, artigiani ecc.). Dette forme di collaborazione dovranno essere imprescindibilmente guidate da criteri di equità e uguaglianza ed i prezzi dovranno tassativamente rientrare nei limiti di quanto sopra esposto. Medesimo criterio dovrà essere utilizzato per eventuali altre forme di abbonamento che si possano rendere necessarie o opportune al fine di soddisfare le diverse richieste dell'utenza.

Si porta a conoscenza che l'Amministrazione comunale ha già promosso apposita adesione alla Trentino GuestCard, che permette ai possessori della stessa una scontistica



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

sul prezzo del biglietto d'ingresso alla struttura. **Tale adesione dovrà obbligatoriamente essere mantenuta dal futuro gestore dell'impianto natatorio.**

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: trattandosi di concessione di servizi, al presente bando si applicano l'art. 30 e gli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int., nonché gli articoli del medesimo decreto o altre norme espressamente richiamate nel presente bando. La procedura di gara per la scelta del concessionario è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 17, 18 e 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m nonché dal relativo regolamento d'attuazione, nonché dal capitolo speciale approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. ____ dd. ____.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in relazione agli elementi di seguito riportati. All'aggiudicazione si potrà procedere anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e di revocare la gara in qualsiasi fase qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara, fermo restando che la presente gara si conclude con l'aggiudicazione e che il vincolo negoziale sorge con la stipula del contratto.

Non sono ammesse offerte pari o in rialzo sul corrispettivo annuo in conto esercizio posto a base di gara.

I criteri sulla base dei quali sarà aggiudicato l'affidamento (per un massimo di 100 punti) sono i seguenti:

OFFERTA ECONOMICA	Massimo punti 30
OFFERTA TECNICA	Massimo punti 70

5.1. - OFFERTA ECONOMICA: max 30/100 punti saranno assegnati al partecipante che offrirà il corrispettivo in conto esercizio più vantaggioso per la Stazione Appaltante (corrispettivo in conto esercizio più basso), mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula:

$$X = Z * 30 / W$$

Dove:

X = punteggio attribuito all'offerta economica;

W = corrispettivo in conto esercizio offerto dalla ditta W (singola ditta);

Z = corrispettivo in conto esercizio più basso (ditta vincitrice).

5.2. – OFFERTA TECNICA:



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

PROGETTO GESTIONALE: max 70/100 punti. Il punteggio relativo al progetto gestionale verrà così suddiviso:

- Organizzazione aziendale ed organico del concorrente da 0 a 17 punti

Organizzazione aziendale comprovata da curriculum ed esperienza nel settore e relativo organico del concorrente.

Si assegneranno:

- per l'organigramma relativo allo specifico servizio: max 5 punti;
- per la presenza di personale specializzato o con professionalità specifica: max 12 punti;

Ai fini della valutazione sarà dato maggiore peso alla completezza dell'organigramma ed alla chiara suddivisione dei compiti delle varie figure coinvolte, nonché quelle presenti sul territorio.

- Modalità di organizzazione e gestione delle attività da 0 a 33 punti

Viene richiesta una descrizione delle attività che si intendono svolgere (vari tipi di corsi, attività varie), del tipo di organizzazione che si intende porre in atto con riferimento anche alle qualifiche dei collaboratori e/o dipendenti che si intendono impiegare, delle modalità di accesso a queste attività da parte dell'utenza (orari, modalità di iscrizione, ecc.).

Si assegneranno:

- per il programma sportivo e per le attività ludiche/ricreative (distribuzione oraria e tipologia attività programmate) che il concessionario si impegna a svolgere all'interno della piscina e della palestra per tutto il periodo di gestione: max 20 punti;
- per le forme di collaborazione con l'associazionismo sportivo comunale: max 13 punti;

5.3 PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE: max 15/100 punti: Il proponente dovrà stilare un piano di manutenzione programmata per quanto attiene la parte di manutenzione ordinaria, con particolare riferimento a:

- impianti tecnici, escluso centrale termica;
- manutenzione asciugacapelli posti negli spogliatoi;
- manutenzione delle aree esterne;
- manutenzione impianti elettrici;
- imbiancatura e verniciatura pareti e pilastri;
- zona vasche;
- palestra;
- centro benessere ed esterno compresa vasca idromasaggio;



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

5.4. PROGRAMMA DELLE PULIZIE: max 5/100 punti: Il proponente dovrà presentare il piano di attività delle pulizie ordinarie giornaliere, settimanali, mensili ovvero periodiche, degli spogliatoi, della zona docce, servizi igienici, palestra, ingresso, centro benessere ed esterno compresa vasca idromasaggio, zona pubblico, locali tecnici compresa rampa di accesso al garage e comunque tutte le zone frequentate dall'utenza con riferimento alle fasce - orarie di intervento, al numero di persone impiegate e frequenza degli interventi. Il proponente dovrà inoltre presentare il piano delle attività di pulizia straordinaria dell'impianto natatorio, e frequenza degli interventi. Il proponente dovrà presentare idoneo piano che preveda le misure ed i controlli che intende adottare al fine di garantire che l'utenza rispetti puntualmente le norme di igiene personale propedeutiche all'accesso alle zone in cui si svolgono i servizi offerti.

Ogni intervento di cui sopra, dovrà essere puntualmente registrato su apposito registro da esporre nella zona reception e sarà oggetto di controllo da parte di questa Stazione appaltante.

Il punteggio totale sarà determinato dalla somma dei pesi sopra indicati più il punteggio dell'offerta economica ottenuto con la applicazione delle formule di cui sopra.

6. LUOGO OVE DEVE ESEGUIRSI IL SERVIZIO E OFFERTE PARZIALI

Centro Sportivo Comunale, loc. Promeghin, San Lorenzo Dorsino. Non sono ammesse offerte parziali.

7. CORRISPETTIVO ANNUO A BASE D'ASTA: l'importo a base d'asta, quale corrispettivo in conto esercizio erogato dal Comune al concessionario al fine di consentire il perseguitamento dell'equilibrio economico-finanziario **della gestione è pari ad 77.000,00 euro annui più I.V.A. di legge.**

Non sono valide offerte in rialzo o pari all'importo posto a base d'asta, pena l'esclusione. Il corrispettivo di cui sopra potrà essere rideterminato in ribasso in seguito a sopraggiunte modifiche dei presupposti e delle condizioni di base (ad esempio interventi sostanziali che azzereranno o quasi l'utilizzo di combustibile fossile) che hanno determinato l'equilibrio economico-finanziario.

8. SOPRALLUOGO: trattandosi di gestione di un impianto sportivo complesso per il quale il concessionario dovrà provvedere all'acquisto di quanto necessario alla messa in esercizio dello stesso non fornito inizialmente dall'Amministrazione comunale, **è prevista la visita obbligatoria allo stesso con presa visione dello stato dei luoghi, degli impianti e degli arredi forniti dall'amministrazione.** La visita deve essere effettuata da un **legale rappresentante** del concorrente o loro delegati per iscritto, previo appuntamento telefonico in Comune (0465/734023) in data da destinarsi, comunque da eseguirsi **non oltre tre giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda.**



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Copia di tale **attestazione di presa visione** dello stato di fatto e di visita, rilasciata dalla Stazione Appaltante, dovrà essere inserita nel plico d'invio unitamente alla documentazione amministrativa.

La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dal confronto concorrenziale.

9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE, PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - RICHIESTA INFORMAZIONI.

L'offerta dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata con mezzo idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo:

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Piazza delle Sette Ville, n. 4, 38078 – SAN LORENZO DORSINO,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno _____._____.2019
a pena di esclusione dalla gara

e dovrà riportare, oltre al nominativo del mittente, l'indicazione **“OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PISCINA E PERTINENZE, DEL CENTRO WELLNESS E DELLA PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO A SAN LORENZO DORSINO IN LOC. PROMEGHIN”**.

Il plico deve essere recapitato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corriere;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plachi dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltrò sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di miglioramento, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona con la stipula del relativo contratto.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico geom. Valentino Dalfovo.



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Le richieste di informazioni e chiarimenti in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo fax: 0465/734638 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it.

Tali richieste devono pervenire non oltre 5 giorni prima della scadenza. Le risposte sono comunicate nelle forme sopra riportate almeno 3 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto.

Nel plico esterno deve essere inserito, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

- la "Documentazione Amministrativa" indicata al paragrafo 15 punto sub 1);
- due plichi contenenti uno la formulazione dell'offerta tecnica ed uno la formulazione dell'offerta economica con le seguenti modalità:

- a) essere chiusi con mezzo idoneo e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente delle diciture "PLICO 1 - OFFERTA TECNICA", "PLICO 2 - OFFERTA ECONOMICA".

Stante la necessità di procedere in via prioritaria all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica rispetto al plico contenente l'offerta economica, comporta l'esclusione dalla gara la mancanza delle diciture sopra indicate ("PLICO 1 - OFFERTA TECNICA", "PLICO 2 - OFFERTA ECONOMICA") nel caso in cui la Commissione di gara si trovi nell'impossibilità di individuare il plico contenente l'offerta tecnica rispetto a quello contenente l'offerta economica.

Non sono ammesse offerte plurime: deve essere presentata una sola offerta tecnica ed una sola offerta economica. Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte plurime.

Le buste dovranno contenere quanto indicato all'art. 15 del presente bando di gara.

10. OPERAZIONI DI GARA: L'inizio delle operazioni di gara con l'apertura delle buste in seduta pubblica è fissato per le ore 14:00 del giorno _____.2019 presso la sala consiliare del Comune di San Lorenzo Dorsino, Piazza delle Sette Ville, n. 4 – San Lorenzo Dorsino (TN).

La Commissione si riunisce in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicati nel presente bando e procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara. Procede, di seguito, all'apertura dei plichi ritualmente presentati dai soggetti partecipanti alla gara ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare la Commissione verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata provvedendo all'ammissione



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando. La Commissione provvede di seguito a verificare la regolarità formale dei plachi presentati dai concorrenti ammessi e contenenti rispettivamente:

- a) plico 1: offerta tecnica;
- b) plico 2: offerta economica.

Di seguito il plico contenente l'offerta tecnica, risultato conforme a quanto richiesto nel presente bando, viene aperto e la Commissione procede a constatare la consistenza della documentazione nello stesso contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione. Il plico contenente l'offerta economica non viene aperto, ma semplicemente siglato sui lembi di chiusura dal Presidente della Commissione di gara e quindi consegnato al responsabile del procedimento affinché lo custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verrà aperto.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti contenuti nel PLICO 1 – OFFERTA TECNICA presentati da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente bando e la conseguente ammissione al prosieguo della gara. Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi indicati al paragrafo 5.

Infine, in seduta pubblica, la cui data ed orario verranno comunicati, si procederà all'apertura delle buste contenenti le "proposte economiche" con attribuzione del relativo punteggio e di quello complessivo.

12. CAUZIONE PROVVISORIA: il concorrente dovrà inserire all'interno del plico contenente l'offerta amministrativa, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, **a pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari al 2% dell'importo a base di gara e pertanto pari ad € 7.700,00.=, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione comunale – (Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est Spa - Sede di Trento (codice IBAN IT15O035990180000000139123); in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, **a pena di esclusione dalla gara**;
- **in titoli** del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- mediante **fidejussione o polizza fidejussoria, unica ed in originale**.

È ammessa la presentazione di fidejussione o polizza fidejussoria sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese primarie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **sottoscrizione, a pena di esclusione**, del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

- Massimale od importo pari ad € 7.700,00;
- Con espressa indicazione, **a pena d'esclusione**, di tutte le seguenti clausole:
1. il soggetto fidejussore si impegna a risarcire il Comune in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
 2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

dell'offerta;

3. il fidejussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escusione del debitore principale prevista dall'art. 1944, comma 2 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Comune a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;

4. il fidejussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fidejussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

Non saranno ammesse garanzie fidejussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate per la costituzione del deposito cauzionale comporta l'obbligo di regolarizzazione, dopo l'aggiudicazione, pena la pronuncia di decadenza dall'aggiudicazione medesima in caso di inadempimento entro il termine assegnato dall'Amministrazione.

12. CAUZIONE DEFINITIVA: la ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, prima dell'avvio del servizio, una garanzia fidejussoria di € 100.000,00 (euro centomila/00) mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, nonché eventuali danni arrecati alla struttura ed agli impianti per incuria, imperizia, imprudenza o mancata manutenzione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. La fidejussione deve prevedere:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI MINIME DI CARATTORE TECNICO PROFESSIONALE NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno manifestato interesse rispondendo all'avviso di manifestazione d'interesse opportunamente pubblicato sul sito internet del comune di San Lorenzo Dorsino, nei tempi e modi dovuti.

14. DOCUMENTI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA:

Nel plico esterno deve essere inserita - a pena di esclusione - unitamente alle due buste "PLICO 1 - OFFERTA TECNICA" e "PLICO 2 - OFFERTA ECONOMICA" indicate sopra, tutta la documentazione prescritta dal presente paragrafo:

1) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. di cui all'art. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000e s.m. accompagnata da fotocopia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore attestante:

a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 09.03.2016, n. 2 e 80 del D.Lgs. 50/2016 Nella dichiarazione deve essere espressamente e distintamente attestata la posizione del concorrente, con riguardo a ciascuna delle predette cause di esclusione. Pertanto deve dichiararsi:

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione dagli appalti previsti dall'art. 57, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/24/UE e l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, ed in particolare:

A) che i soggetti che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo dell'impresa come sopra generalizzata (compresi i componenti del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza attualmente in carica e i soggetti cessati nell'anno precedente la data di spedizione dell'invito) **sono i seguenti:**

Nome e Cognome	Data di nascita	Qualifica (specificare se cessato dalla carica)

B) che i soprannominati soggetti attualmente in carica hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

NESSUNA CONDANNA oppure



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

C) che gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito, per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

NESSUNA CONDANNA oppure

e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l'impresa ha adottato le seguenti complete ed effettive misure di dissociazione:

NB: Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:

-che a carico dei soggetti sopraindividuati non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

-che a carico dei soggetti sopraindividuati siano o meno state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'**articolo 444 del codice**



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione,
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati.

1bis)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure, (barrare una delle seguenti ipotesi)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- b) l'inesistenza di attestazioni di servizio con esito negativo in relazione alla conduzione di strutture pubbliche con indicati i rapporti intercorsi con amministrazioni pubbliche (precisando periodi e ruoli ricoperti);
- c) l'indicazione, a norma dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dei seguenti dati:
- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l'impresa desidera ricevere le comunicazioni, con l'espressa indicazione circa il consenso dell'impresa stessa all'utilizzo della predetta PEC quale sistema di trasmissione delle comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di fax presso cui l'impresa desidera ricevere le comunicazioni, con l'espressa indicazione circa il consenso dell'impresa stessa all'utilizzo del predetto fax quale sistema di trasmissione delle comunicazioni.

Le dichiarazioni previste nel punto 1 devono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

2) Dichiarazione in carta resa legale, rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa:

a) di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole del capitolato speciale d'appalto approvato con deliberazione del Giunta comunale n. 53 dd. 09.05.2016;



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

b) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che, in relazione alla documentazione sopraindicata, il mancato rispetto delle modalità relative all'allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore comporta l'esclusione dalla gara. La mancanza della firma nella documentazione comporta parimenti l'esclusione dalla gara. La modifica o l'omissione di una o più delle dichiarazioni contenute nella dichiarazione o nell'offerta, così come la dichiarazione non veritiera, comporta l'automatica esclusione dalla procedura della ditta, come specificato sopra.

3) Attestazione di visita

Trattandosi di gestione di un impianto natatorio complesso per il quale il concessionario dovrà provvedere all'acquisto di quanto necessario alla messa in esercizio dello stesso non fornito inizialmente dall'Amministrazione comunale, è prevista la **visita obbligatoria** allo stesso con presa visione dello stato dei luoghi, degli impianti e degli arredi forniti dall'amministrazione comunale anche su supporto cartaceo per quelli in fase di consegna e montaggio. La visita deve essere effettuata da un **legale rappresentante** del concorrente o loro delegati per iscritto, previo appuntamento telefonico in Comune (0465 734023) in data da destinarsi, comunque da eseguirsi **non oltre tre giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda**.

Copia di tale **attestazione di presa visione** dello stato di fatto e di visita, rilasciata dalla Stazione Appaltante, dovrà essere inserita, nella busta contenente la documentazione amministrativa o esternamente alla stessa .

La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla gara.

All'interno del plico una busta dovrà riportare all'esterno la dicitura "**PLICO 1 - OFFERTA TECNICA**" e dovrà contenere la documentazione di cui al paragrafo - **5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

5.2 PROGETTO GESTIONALE;

5.3 PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE;

5.4 PROGRAMMA DELLE PULIZIE.

La valutazione avverrà sulla base dei criteri e sub criteri indicati ai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4 del presente bando. L'offerta tecnica deve essere strutturata nella forma di relazione - progetto, a cura del concorrente, formulata in forma sintetica, ma esaustiva suddivisa per capitoli. Il progetto dovrà illustrare le previsioni organizzative con riferimento alla capacità di garantire il personale necessario in relazione alla previsione degli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e qualsiasi altro elemento utile per l'esplicazione del livello del servizio. Il progetto dovrà descrivere la programmazione di massima annuale, in orario diversificato e più ampio possibile.



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

L'elaborato redatto secondo le indicazioni sopra descritte e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa medesima.

La documentazione sopra indicata verrà esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio. La documentazione di cui sopra formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

La proposta gestionale deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dai seguenti soggetti:

- per imprese singole: dal legale rappresentante;
- per associazioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo;

Una busta dovrà riportare all'esterno la dicitura **“PLICO 2 - OFFERTA ECONOMICA”** e dovrà contenere:

- offerta formulata seguendo l'allegato modello contenente l'indicazione del corrispettivo annuo in conto esercizio richiesto per l'espletamento del servizio.

L'importo ed i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere (in caso di discordanza, sarà considerata valida l'espressione in lettere) e l'offerta sarà valida ed impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data fissata per la presentazione dell'offerta. L'offerta deve recare l'indicazione del numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A. dell'impresa offerente.

L'offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte in rialzo o pari all'importo posto a base di gara offerte comunque condizionate oppure offerte parziali.

15. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.

SEZIONE I - VERIFICA DEI REQUISITI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione procede nei confronti del soggetto aggiudicatario ed eventualmente del soggetto che segue nella graduatoria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta in conformità al bando di gara, tramite l'acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

A) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti riferito:

- al Titolare ed al direttore tecnico, se trattasi di Impresa individuale;
- a tutti i soci ed al direttore tecnico, se trattasi di Società in nome collettivo;
- a tutti i soci accomandatari ed al direttore tecnico, se trattasi di Società in accomandita semplice;
- agli Amministratori muniti di rappresentanza ed al direttore tecnico, per qualsiasi tipo di società di capitali;



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

- in ogni caso al Procuratore che rappresenti l'Impresa nella procedura di gara ed ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando;

B) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002, n. 266) ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, certificazioni INPS e INAIL attestanti la regolare posizione del concorrente nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;

C) Certificazione rilasciata dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza del soggetto partecipante alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

D) certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;

E) se necessario in ragione della forma giuridica dell'aggiudicatario, certificato di iscrizione nel registro delle cooperative di cui alla L.R. 7/1954 (o registro analogo per le cooperative aventi sede fuori regione).

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione dei soggetti interessati. L'Amministrazione richiede, inoltre, all'aggiudicatario ed eventualmente al soggetto che segue nella graduatoria, la presentazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della gara, della seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti.

F) Il concessionario, prima della stipula del contratto, deve

- effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa, nonché presentare la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE nella misura fissata dal Capitolato Speciale d'Appalto e con le modalità sopra descritte;

- depositare presso il Comune copia della polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, per un massimale pari a € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00) per sinistro a copertura della responsabilità civile verso i terzi in favore degli utenti, dei dipendenti e di ogni altro terzo e pari ad € 1.000.000,00.= (unmilione/00) per danni a cose.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione in contrasto con le dichiarazioni del concorrente comporta la pronuncia con atto motivato di decadenza dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione o



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

dall'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario. L'Amministrazione procede inoltre alla segnalazione del fatto all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 02/12 e s.m., l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara comporta l'esclusione dalle future gare indette dall'Amministrazione precedente per un anno, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici. Della falsa dichiarazione verrà data comunicazione alle Autorità competenti secondo la normativa vigente.

Si precisa che il contratto sarà stipulato in forma elettronica e conseguentemente è necessario che i contraenti siano dotati di firma digitale.

17. ULTERIORI INFORMAZIONI.

1) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta.

2) Si precisa che le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente. Per quanto non indicato nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

3) Per la formalizzazione dell'incarico in oggetto, saranno applicate le disposizioni previste dalla L. 13.08.2010, n. 136;

4) In applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 93 dd. 13.10.2014 si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo – delle imprese fornitrice di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

5) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le prescrizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m..

IL RESPONSABILE
- *geom. Valentino Dalfovo* -



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TARiffe CENTRO ACQUAMBIEZ DI SAN LORENZO DORSINO IN VIGORE DAL 01.07.2015

		Ingresso singolo	10 ingressi durata 3 mesi
PISCINA	Ingresso intero	RESIDENTI NEI COMUNI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI	€ 6,00
		NON RESIDENTI NEI COMUNI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI	€ 7,00
	Ingresso ridotto (ragazzi fino a 13 anni non compiuti e ultrasessantacinquenni)	RESIDENTI NEI COMUNI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI	€ 4,00
		NON RESIDENTI NEI COMUNI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI	€ 5,00
	Ingresso per gruppi organizzati con più di 8 partecipanti		€ 3,50
	Ingresso per appartenenti alle squadre di nuoto, enti e associazioni affiliati FIN e CONI che prenotano la corsia	gratuito	
	Ingresso bambini fino a 3 anni non compiuti e disabili	gratuito	
	1 corsia per squadre di nuoto, enti e associazioni affiliati FIN e CONI (NB: devono essere sempre riservate n. 2 corsie al nuoto libero)	AVENTE SEDE NELLA COMUNITA' GIUDICARIE	€ 8,00/ora IVA inclusa
		NON AVENTE SEDE NELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	€ 15,00/ora IVA inclusa



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

			Ingresso singolo	10 ingressi durata 3 mesi
WELLNESS	Ingresso intero	RESIDENTI NEI COMUNI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI	€ 8,00	€ 64,00
		NON RESIDENTI NEI COMUNI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI	€ 10,00	€ 80,00
PISCINA + WELLNESS	Ingresso intero	RESIDENTI NEI COMUNI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI	€ 10,00	€ 80,00
		NON RESIDENTI NEI COMUNI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI	€ 12,00	€ 96,00
PALESTRA	Ingresso intero		€ 3,00	
	Ingresso per gruppi organizzati fino a 10 partecipanti		€ 10,00/ora	
	Ingresso per gruppi organizzati con più di 10 partecipanti (max 25)		€ 20,00/ora	



Comune di San Lorenzo Dorsino
- PROVINCIA DI TRENTO -

Allegato B
Alla deliberazione del Giunta comunale
n. 77 dd. 23.07.2019

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PISCINA E PERTINENZE,
DELL'ANNESSO CENTRO WELLNESS E DELLA PALESTRA PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOC. PROMEGHIN - SAN
LORENZO DORSINO.**

Allegati:

- a) planimetria degli impianti;

Art. 1.- Oggetto dell'appalto e finalità

Il presente capitolato disciplina i rapporti inerenti la concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, dell'annesso centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale sito in San Lorenzo Dorsino loc. Promeghin, come descritto nel successivo articolo, di proprietà comunale affidato dal Comune di San Lorenzo Dorsino (d'ora innanzi denominato anche semplicemente "Comune") a terzi.

Il Comune intende tutelare e favorire la promozione e la pratica delle attività sportive, amatoriali ed agonistiche, la cura della salute della popolazione attraverso l'esercizio fisico nonché garantire la disponibilità di spazi coperti e non per l'organizzazione di manifestazioni sportive - anche diverse da quelle specifiche degli impianti - e dedicate al tempo libero ed all'aggregazione sociale.

Art. 2. - Descrizione dell'impianto sportivo

Il centro natatorio comunale è composto, come da planimetria allegata, da:

- una piscina grande (ml. 25,00 x ml. 12,50) ed una piccola (ml. 8,00 x ml. 5,80) entrambe coperte;
- un centro wellness;
- una palestra;
- spogliatoi, docce e servizi annessi;
- uffici ed altri locali;
- solarium esterno;
- una vasca idromassaggio esterna;
- pertinenze impianto natatorio;

il tutto come risultante dal dettaglio planimetrico allegato al presente capitolato speciale d'appalto (all. A).

Art. 3. - Durata del contratto

La concessione del servizio ha durata pari a anni cinque decorrenti dalla data della consegna, con opzione di prosecuzione biennale. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prorogare motivatamente la fine della concessione per il tempo necessario alla conclusione delle procedure d'individuazione del nuovo contraente; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, con possibilità di recesso annuale sia da parte del Comune che del concessionario da comunicarsi con relazione motivata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, almeno sei mesi prima delle scadenze delle singole annualità.

Al fine del rinnovo di ulteriori 2 (due) anni di cui sopra, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, il Comune verifica il livello della qualità delle prestazioni erogate dal Concessionario e sulla base dell'esito di tale verifica può disporre, previo accordo fra le parti e mediante l'adozione di un formale provvedimento, il rinnovo della concessione per un periodo massimo di ulteriori due anni.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può richiedere l'avvio del servizio nei tempi prefissati dal presente capitolato.

Nel caso di chiusura dell'impianto per periodi superiori al mese dovuti ad interventi di manutenzione straordinaria o per cause di forza maggiore e quindi indipendenti dalla volontà del Concessionario e/o del Comune, la durata della concessione verrà prolungata per un periodo pari a quello di sospensione dell'attività; in ogni caso non sarà dovuta al Concessionario alcuna forma di rimborso economico né altra forma di indennizzo.

Alla scadenza del contratto il concessionario si impegna ad assicurare, qualora richiesto dal Comune, la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecnico economiche vigenti, fino all'entrata in vigore del successivo contratto anche con altro gestore.

Art. 4. - Disciplina generale dell'affido

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

Nello svolgimento del servizio pubblico di gestione e delle attività accessorie oggetto del presente contratto il concessionario ha la facoltà, previa autorizzazione del Comune, di affidare a terzi la fornitura di beni e la prestazione di servizi o singole attività relative allo svolgimento del servizio in argomento.

Si intendono autorizzabili a terzi sin d'ora le seguenti attività: trattamento acqua (incluse analisi di laboratorio), servizi di pulizia e gestione degli impianti tecnologici.

In ogni caso il concessionario rimane direttamente responsabile e risponde in proprio, nei confronti del Comune, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto da parte dei subappaltatori, anche qualora essi riguardino attività oggetto di subappalto ed i relativi comportamenti commissivi od omissivi siano stati posti in essere dal subappaltatore.

Prima dell'esercizio dell'attività di piscina il Concessionario dovrà presentare all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari la segnalazione certificata di inizio attività di cui alla normativa vigente, nonché acquisire tutte le autorizzazioni all'uopo necessarie.

Art. 5. - Obblighi del Concessionario

Il servizio pubblico di gestione della piscina e pertinenze, dell'annesso centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale sito in San Lorenzo Dorsino loc. Promeghin deve essere svolto dal concessionario nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, degli indirizzi determinati dalla Giunta comunale, degli indicatori dei livelli di servizio definiti nella normativa vigente, con la massima diligenza, professionalità e correttezza ed assicurando i livelli di efficienza e qualità a garanzia dell'uso pluralistico degli impianti.

Il Concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le attività occorrenti per il corretto funzionamento del centro natatorio nell'osservanza delle seguenti condizioni e tenuto presente che gli obblighi del Comune sono esclusivamente quelli elencati al successivo art. 8 del presente Capitolato.

Il concessionario è tenuto a:

1. Attività Natatorie:

a) consentire l'accesso agli impianti solo ai possessori di biglietti, abbonamenti o altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni previste dall'apposito tariffario approvato dal Comune nel quale sono previsti i tetti massimi delle tariffe di utilizzo dell'impianto. L'accesso all'impianto deve in ogni caso essere sempre garantito al personale del Comune o da quest'ultimo incaricato.

Il concessionario è obbligato a fornire al Comune, al fine di consentire la valutazione dell'andamento del servizio, con cadenza semestrale ed ogni qualvolta richiesto dall'Amministrazione comunale, le seguenti informazioni:

- numero di accessi alla struttura nelle varie giornate e fasce orarie (mattina e pomeriggio);
- incassi sia per ingresso al pubblico sia per utilizzo a pagamento da parte di terzi di vasche/palestra con relativi al periodo di riferimento, come risultanti dalle scritture contabili obbligatorie e distinti per tipologia di utenza in relazione alle diverse tariffe praticate;
- numero di utenti per le varie fasce tariffarie;
- numero di utenti suddiviso per residenza nei comuni delle Giudicarie Esteriori al fine di poter operare a fine anno il riparto spese con i comuni convenzionati.

b) vigilare sul corretto utilizzo degli impianti e del rispetto delle specifiche prescrizioni del servizio e delle norme di convivenza civile da parte degli utenti;

c) provvedere all'organizzazione ed allo svolgimento di corsi di nuoto ed altre attività ludico-sportive in base alle richieste dell'utenza nonché dell'Amministrazione comunale in modo tale da garantire adeguati spazi acqua per la normale utenza degli impianti. Il Concessionario è tenuto a promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le attività relative all'utilizzazione del centro nuoto e delle eventuali attività collaterali assicurando comunque le seguenti attività:

- corsi di avviamento al nuoto;
- corsi di nuoto;
- corsi di nuoto in orario scolastico come da calendario e orario comunicato dalle scuole (anche scuole dell'infanzia) per gli alunni delle scuole del Comune e dei Comuni interessati;
- nuoto libero;
- nuoto agonistico;
- attività complementari: nuoto terapeutico, ecc.;
- attività ludiche varie.

provvedendo alla adeguata fornitura ed all'impiego di materiale didattico per l'insegnamento del nuoto (oltre al materiale didattico eventualmente già in dotazione agli impianti). Almeno due corsie dovranno sempre essere riservate al nuoto libero, fatte salve eventuali successive modifiche introdotte d'intesa tra le parti.

d) collaborare con le Associazioni Sportive presenti sul territorio comunale, **anche non praticanti attività agonistica**, promuovendone lo sviluppo e riservando ad esse adeguato spazio all'interno delle attività previste nell'impianto, impartendo altresì le eventuali prescrizioni per il loro utilizzo.

Dovrà essere presentato apposito programma degli spazi acqua assegnati alle varie Associazioni sportive locali, anche non praticanti attività agonistica, che verrà esaminato ed approvato dall'Amministrazione comunale. Il corrispettivo che verrà pagato al futuro gestore per l'utilizzo delle corsie sarà stabilito dall'Amministrazione comunale attualmente fissato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 74 dd. 29.04.2015 (v. allegato).

e) promuovere, ospitare e organizzare in proprio o avvalendosi di personale qualificato i corsi di nuoto delle scuole elementari e materne.

Il gestore dovrà organizzare, se richiesto, i corsi di nuoto per gli alunni delle scuole elementari che fanno parte dell'Istituto Comprensivo delle Giudicarie Esteriori e per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia dell'area delle Giudicarie Esteriori.

I corsi dovranno essere organizzati indicativamente nel periodo da ottobre a dicembre comunque concordando il calendario con l'Istituto comprensivo e le Scuole dell'Infanzia.

Il gestore dovrà garantire un numero adeguato di istruttori rispetto al numero di bambini corsisti. Il corso dovrà essere di minimo n. 8 lezioni (della durata minima di 50 minuti ciascuna) ed il gestore potrà richiedere all'Istituto comprensivo al massimo per ogni bambino la tariffa del corso (totale 8 lezioni) che non potrà superare quella che verrà determinata dalla Giunta comunale. Il gestore inoltre riceverà dal Comune di San Lorenzo Dorsino, giusta convenzione dd. 31.03.1998 rep. n. 32/atti privati e solo in vigenza della stessa, un importo di € 30,00 IVA compresa per ogni corsista fino ad un massimo di n. 330 corsisti. Compreso nel prezzo ci sarà anche l'utilizzo di docce e phon per ogni partecipante ai corsi.

f) segnalare al Comune con congruo anticipo le eventuali manifestazioni che intendesse organizzare presso la piscina che dovessero pregiudicare la normale apertura al pubblico. Esse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

g) garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di tutela della privacy nell'ammissione, all'interno dell'impianto, di fotografi, cine e tele-operatori.

2. Personale:

a) osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di assunzione di mano d'opera, le norme sulle assicurazioni sociali, nonché relative al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro ed alla applicazione integrale nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti utilizzati nella gestione del servizio, delle condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di espletamento del servizio.

b) assicurare il seguente organico minimo:

- n. 1 responsabile della piscina;
- n. 1 responsabile del funzionamento e utilizzo degli impianti tecnologici che possieda le conoscenze specifiche per il buon funzionamento degli stessi ed il cui nominativo dovrà essere previamente comunicato all'Amministrazione comunale e dovrà essere autorizzato dalla stessa;
- n. 1 cassiere/addetto alla reception;
- n. 1 assistente bagnanti e comunque il numero di assistenti bagnanti fissato dal piano di autocontrollo ed idoneo a garantire la sicurezza degli utenti in base al numero degli stessi;
- istruttori di nuoto secondo le esigenze.
- Personale necessario previsto dalla Legge.

Il responsabile della piscina potrà anche assumere il ruolo di responsabile del funzionamento e utilizzo degli impianti tecnologici, cassiere/addetto alla reception, assistente bagnanti e delle maestranze previste dalla norma.

Durante l'orario di apertura al pubblico dell'impianto dovrà comunque essere sempre assicurata costantemente la presenza del cassiere, e del/degli assistenti bagnanti e di tutto il personale d'obbligo per Legge.

Gli assistenti bagnanti debbono essere abilitati alle operazioni di salvataggio - primo soccorso, ai sensi della normativa vigente, e vigilano sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali nonché sul rispetto del regolamento interno di cui all'art. 8 del D.P.P. 08.06.2009, n. 9-11/Leg..

3. Orario:

a) provvedere all'apertura **minima** al pubblico dell'impianto come sotto riportato:

PISCINA e PALESTRA:

- minimo 6 giorni la settimana per 49 settimane con il seguente orario: periodo dal 16 settembre al 14 giugno almeno 40 ore settimanali e periodo dal 15 giugno al 15 settembre almeno 70 ore settimanali, fatte salve eventuali successive modifiche introdotte d'intesa tra le parti. Dovrà essere presentato annualmente apposito calendario di apertura della struttura che verrà esaminato ed approvato dalla Giunta comunale;

CENTRO WELLNESS

- minimo 3 giorni la settimana per 49 settimane almeno n. 15 ore settimanali secondo criteri e modalità tesi alla migliore soddisfazione dell'utenza, fatte salve eventuali successive modifiche introdotte d'intesa tra le parti. Dovrà essere presentato annualmente apposito calendario di apertura della struttura che verrà esaminato ed approvato dalla Giunta comunale.

4. Operazioni di manutenzione, sanificazione, climatizzazione, trattamento aria, con particolare osservanza di tutte le indicazioni previste dai produttori degli impianti tecnologici o fornite dall'Amministrazione comunale:

- a) il Concessionario si obbliga a presentare al Comune entro la fine del mese di gennaio di ogni anno un piano di manutenzione annuale dell'impianto;
- b) assicurare il funzionamento del complesso e provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali le opere di riparazione delle piccole finiture

del complesso dell'edificio, degli arredi e delle attrezzature e quelle necessarie a mantenere in efficienza il centro natatorio e gli impianti tecnologici esistenti, a garantirne la corretta e diligente conduzione ed a salvaguardarne l'efficienza e la durata nel tempo; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano quali interventi di manutenzione ordinaria:

- riparazioni di parti di intonaci interni e tinteggiature interne;
- piccole riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- piccole riparazioni e sostituzioni di accessori degli apparecchi sanitari (tavolette dei wc, rubinetterie del lavabo, soffioni delle docce, mensole, specchi ed ogni altro articolo da bagno), compreso pulitore piscina e sedia mobile per disabili;
- cambio lampade, interruttori, punti presa, componenti elettrici, apparecchi di illuminazione e riparazione degli stessi;
- pulizia dei canali di gronda.
- pulizia dell'area esterna di ingresso piscina e area adiacente alla vasca idromassaggio esterna, scivolo di accesso al locale seminterrato nonché del marciapiede esterno zona vetrata, compresa l'opera d'arte.

L'esecuzione di riparazioni e/o sostituzione di componenti di impianti, di beni, attrezzature e arredi di importo, calcolato sulla base dei prezzi di listino dei prodotti e del costo della manodopera, inferiore ad € 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa, per ogni singolo intervento, sono a completo carico del concessionario fino ad un importo annuo massimo di € 5.000,00 IVA esclusa. Le riparazioni o sostituzioni di componenti di impianti di costo superiore a quanto indicato nel periodo precedente sono a carico del Comune purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario. Il concessionario è tenuto a provvedervi, previa approvazione dell'intervento da parte dell'Amministrazione comunale. Il Comune verificherà l'evento segnalato e controllerà le cause che lo hanno determinato, dopodiché si procederà alla redazione, alla approvazione ed al relativo finanziamento dell'intervento. Eseguiti i lavori si procederà al pagamento delle somme spettanti al concessionario, previa presentazione da parte dello stesso di apposita richiesta supportata da idonea documentazione (fatture quietanziate), mediante emissione di atto di liquidazione da parte del Comune.

Il concessionario dovrà inoltre sostituire o riparare tutte le parti di attrezzature e arredamento danneggiate o deteriorate dall'utenza. Dovrà altresì controllare il buono stato delle reti esterne di recinzione.

- c) riportare puntualmente ogni intervento di manutenzione su apposito registro (e ciò sarà oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione comunale anche al fine di verificare il piano di manutenzione annuale oggetto di offerta in sede di gara) nonché segnalare tempestivamente al Servizio Tecnico Comunale, a mezzo fax o posta elettronica certificata, ogni anomalia e/o problematica inerente gli impianti e gli immobili dati in concessione limitatamente agli aspetti che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria di competenza del Comune come specificato al successivo art. 8 del presente Capitolato Speciale;
- d) eseguire il servizio di sanificazione, disinfezione e pulizia ordinaria e straordinaria sugli immobili, nessuna area esclusa, sui mobili e sulle relative pertinenze degli edifici ludico-sportivi gestiti. Il concessionario dovrà altresì provvedere alla pulizia giornaliera di tutto l'impianto con l'impiego di ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere (verruche, micosi, ecc.) con appositi disinfettanti. Nei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione devono intendersi inclusi e a carico del concessionario: la fornitura costante dei prodotti

- di consumo, dei materiali d'uso nonché delle attrezzature. Il concessionario si impegna ad operare controlli periodici con frequenza tale da garantire il livello di pulizia negli impianti prestabilito adottando anche lo strumento della check list, i cui contenuti sono concordati con il Comune. Il concessionario dovrà altresì trasmettere al Comune i risultati di controlli a campione (minimo n. 3 all'anno), sul rispetto dei parametri igienico-sanitari, effettuati da idonea ditta specializzata nel settore incaricata dal concessionario stesso e supportati da documentazione tecnica;
- e) provvedere alla fornitura dei materiali d'uso utilizzati nei servizi igienici degli impianti (sapone liquido, salviette asciugamani, carta igienica, buste in plastica per rifiuti etc.) provvedendo all'acquisto di prodotti rispettosi dell'ambiente;
 - f) provvedere alla fornitura all'utenza di quanto necessario per il buon funzionamento del centro wellness compresa l'annessa tisaneria;
 - g) provvedere, quando la palestra viene utilizzata per corsi, a mettere a disposizione l'apparecchiatura per la diffusione sonora, se richiesta;
 - h) provvedere, quando la piscina viene utilizzata per gare e manifestazioni, a mettere a disposizione l'apparecchiatura per la diffusione sonora, se richiesta;
 - i) provvedere alla fornitura dei prodotti chimici, compatibili con l'impianto esistente di trattamento acque, necessari per il buon funzionamento dell'impianto stesso che dovranno essere di prima qualità e provenienti da primarie ditte del settore;
 - j) provvedere direttamente al pagamento degli oneri per l'asporto dei rifiuti solidi urbani ponendo particolare attenzione alla raccolta differenziata degli stessi; e vigilare con particolare attenzione per il rispetto della stessa;
 - k) concordare con il Comune ed effettuare una chiusura al pubblico degli impianti natATORI di due settimane, prima dell'inizio della stagione invernale, o altro periodo ritenuto idoneo a patto che non comporti disfunzioni sul corretto approvvigionamento idrico del paese, per consentire le necessarie operazioni di ricambio acqua e lavori di manutenzione annuale. Il concessionario, previa comunicazione ed autorizzazione al Comune può disporre inoltre la chiusura degli impianti al pubblico in occasione delle manifestazioni sportive;
 - l) effettuare le analisi dei parametri fondamentali e tutti gli adempimenti di cui all'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, recepito dalla Giunta Provinciale con deliberazione 29 agosto 2003, n. 2135 e nel rispetto di tutte le istruzioni eventualmente impartite dalla competente Autorità Sanitaria, eventuali normative sopravvenute ed annotare i dati richiesti su appositi registri giornalieri;
 - m) custodire gli impianti ludico-sportivi ed i relativi arredi (comprese le attrezzature ginniche, il pulitore piscina per la pulizia della vasca, il sollevatore per disabili, gli impianti audio, l'eventuale sistema antiannegamento Angel Eye ecc.) usando la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi degli articoli 1176 e 1177 del codice civile. Nel servizio di custodia rientrano e si intendono a carico del concessionario i servizi di: portierato, apertura e chiusura degli impianti, controllo accessi degli utenti, gestione degli impianti di illuminazione e di allarme, cura delle strutture, dei beni mobili e degli immobili affinché gli stessi siano mantenuti nello stato di conservazione consegnato salvo il normale deperimento d'uso, gestione delle emergenze di primo soccorso, incendi, terremoto ed altro;
 - n) svolgere il servizio di assistenza ai bagnanti secondo le disposizioni di legge, i regolamenti e i provvedimenti amministrativi che regolano la materia;

- o) dare particolare rilievo alla cura del solarium, della vasca idromassaggio esterna (ivi compresa l'attrezzatura di tali zone con attrezzatura ritenuta consona e adatta dall'Amministrazione comunale);
 - p) tutte le spese di gestione, nessuna esclusa, relative al funzionamento della struttura nel suo complesso e quelle di manutenzione ordinaria sono interamente a carico del concessionario. Sono a totale carico le spese inerenti:
 - utenze (acqua, energia elettrica, gas, gestione calore, telefoniche, fornitura prodotti ed asciugamani per centro benessere ecc. tasse ed imposte di filodiffusione e radiodiffusione (SIAE e canone RAI). e la manutenzione dei presidi antincendio (estintori);
 - la custodia, pulizia, funzionamento degli impianti, attrezzature e servizi annessi;
 - le spese per la manutenzione dei presidi antincendio;
 - una opportuna pubblicizzazione e promozione delle attività;
 - tutto il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione, amministrazione, pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, assistenti bagnanti, assistenza igienicosanitaria, ecc);
 - la ordinaria manutenzione e la straordinaria manutenzione nei limiti di cui al successivo art. 8;
 - tutte le altre spese non poste a carico del Comune ai sensi del successivo art. 8.
5. Altri obblighi:
- a) comunicare al Comune i nominativi di tutte le figure professionali (responsabile della piscina, responsabile degli impianti tecnologici, esclusa centrale termica, assistenti bagnanti, cassiere, personale per le prestazioni di primo soccorso, addetti alle pulizie ecc.) impiegate nell'espletamento del servizio.
 - b) gestire l'eventuale futuro bar e/o eventuali distributori automatici di bevande e/o snack all'interno dell'atrio della piscina solo previo accordo scritto con il gestore del bar Promeghin (in mancanza di accordo deciderà l'Amministrazione comunale) e comunque solo durante gli orari di apertura al pubblico della struttura;
 - c) presentare al Comune, entro il mese di gennaio, la rendicontazione mensile relativa all'anno precedente inerente:
 - numero ore di utilizzo del pubblico, delle scuole, delle società sportive;
 - numero presenze per tipologia di utenza;
 - numero prestazioni effettuate e relativi incassi, suddivisi fra le varie voci tariffarie;
 - estratto in fotocopia dai registri dei corrispettivi e delle fatture emesse relativi all'anno precedente e loro prospetto riepilogativo;
 - report sugli interventi di manutenzione ordinaria effettuati in corso d'anno.
 - d) fornire appositi dispositivi (asciugamani, costumi o altro) per chi intende usufruire del centro benessere, garantendo la costante apertura degli spogliatoi dedicati al centro benessere.
 - e) comunicare al Comune le eventuali chiusure della struttura, non previste ai sensi del presente capitolo, con anticipo di almeno 3 giorni.

Art. 6. - Uso dell'impianto, requisiti igienico sanitari e di sicurezza

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto e nel rispetto del regolamento comunale sull'utilizzo della piscina in armonia con tutti i fruitori dello stesso, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario dovrà osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto.

Il Concessionario dovrà tenere l'intero complesso sportivo e le sue pertinenze perfettamente efficienti, anche sotto il profilo igienico sanitario e di sicurezza, sottostando scrupolosamente alle normative vigenti in materia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, il Concessionario assume la qualifica di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso la struttura concessa; eventuali interventi di adeguamento a nuove normative che dovessero essere emanate nell'arco di vigenza contrattuale saranno di competenza del Comune. Dovrà altresì rispettare tutte le condizioni impartite dagli organi provinciali competenti al rilascio delle relative autorizzazioni ed ivi descritte.

Art. 7. - Responsabilità

Il concessionario è responsabile esclusivo dei rapporti con gli utenti, con il personale dipendente assunto per la gestione dell'impianto e con i terzi, nell'ambito della gestione del servizio e del funzionamento degli impianti ludico-sportivi affidati. È inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, derivante da propria azione od omissione e del personale preposto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, dipendente dalla gestione di cui trattasi, sia sotto il profilo civile che amministrativo e penale.

Il concessionario dovrà garantire che le strutture e gli impianti vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa manutenzione delle strutture e degli impianti o di una qualsiasi situazione di pericolo il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura precauzionale al fine di preservare l'incolumità delle persone ed evitare o contenere i danni alle cose, sollevando quindi il Comune da qualsiasi responsabilità.

In ogni caso il concessionario si impegna a garantire mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del presente contratto, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che si potessero verificare nell'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento nei confronti dei dipendenti, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile ai dipendenti o agli utenti.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 5.000.000,00 per sinistro, per ogni persona, ed € 1.000.000,00 per danni a cose.

Copia della polizza sarà deposita presso il Comune alla data di sottoscrizione del contratto.

Resta ferma la responsabilità del concessionario anche per quanto concerne i danni riguardanti le attività affidate in appalto a terzi.

Art. 8. - Obblighi del comune

Il Comune è tenuto a:

- a) fornire gli impianti tecnologici e di riscaldamento, di condizionamento, di filtrazione, di sanificazione e di circolazione dell'acqua delle vasche e dei relativi impianti di alimentazione;
- b) fornire gli impianti tecnologici del centro wellness (compresa la vasca idromassaggio esterna);
- c) fornire l'acqua (l'utenza è a carico del gestore);
- d) eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di ristrutturazione e risanamento nonché ampliamento ed adeguamento, riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria prioritaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari che siano emanate anche successivamente alla consegna degli impianti sportivi. Qualora detti interventi di manutenzione straordinaria si rendessero

necessari per incompetenza, imperizia o negligenza della manutenzione a carico del Concessionario, a insindacabile giudizio di personale esperto in materia incaricato dal Comune, o per riparare a danni causati nell'esplicazione delle competenze dello stesso, verrà dato corso alle procedure di rito per ottenere il risarcimento, fatta salva la possibilità di escludere la cauzione definitiva nei limiti della spesa sostenuta dal Comune. Sono altresì a carico del Comune gli arredi e le possibili future attrezzature fisse che in accordo si riterranno necessarie per il miglior funzionamento degli impianti e per l'esercizio delle attività in essi previste.

- e) Eseguire, tramite apposita ditta incaricata, la manutenzione ordinaria della centrale termica, delle canne fumarie, delle tubazioni e dei corpi scaldanti, dei sistemi di controllo ed automazione e di tutte le componenti degli impianti termici, di termoventilazione e di raffrescamento, allo scopo di curare la durata degli apparecchi e degli impianti ed il loro rendimento termico. Oltre a porre tutti gli impianti di riscaldamento in condizioni di perfetta efficienza, prima dell'inizio della stagione invernale, e le operazioni di messa a riposo, al termine della stagione stessa. Il comune assume direttamente o delega a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. 421/93 ed eventuale normativa sopravvenuta, con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici, e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste dalla vigente normativa e da registrare nel libretto di centrale.

- f) determinare tutte le tariffe massime d'utilizzo pubblico dell'impianto.

Il Comune si riserva la possibilità, qualora lo ritenesse necessario, di:

- a. provvedere direttamente o tramite ditta specializzata all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.
- b. svolgere il servizio di sgombero neve per l'accesso all'impianto gestito dal concessionario, salvo la parte pedonale non raggiungibile con mezzi meccanici.

Tutto quanto necessario al funzionamento del centro natatorio non indicato nel presente articolo come onere a carico del Comune è da intendersi a carico del concessionario. Il Comune comunicherà al Concessionario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto il referente per i rapporti con l'Amministrazione.

Art. 9. - Miglioramento della struttura

Il Concessionario potrà eseguire interventi migliorativi alle strutture messe a disposizione previa autorizzazione del Comune.

Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione di comprovata opportunità, qualora l'Amministrazione comunale non sia in grado di provvedervi o non lo ritenga di importanza prioritaria, il Concessionario può essere autorizzato a provvedere ai lavori stessi in modo diretto con le seguenti modalità:

- il Concessionario presenta al Comune una relazione dettagliata degli interventi da eseguire corredata da un preventivo di spesa dei materiali necessari alla loro esecuzione;
- il Servizio tecnico comunale valuta tecnicamente la proposta richiedendo, se previsti, eventuali progetti approvati dagli organi competenti.

Gli interventi migliorativi o incrementativi del valore del bene, anche se autorizzati, rimarranno acquisiti al patrimonio comunale con implicita rinuncia da parte degli esecutori ad ogni rivalsa per gli accrescimenti apportati.

Il Concessionario può presentare al Comune eventuali interventi da lui ritenuti utili al fine di un migliore utilizzo della struttura, correlati di apposito preventivo di spesa, che sarà valutato dal comune stesso. Il comune potrà autorizzare tali interventi, a totale spesa del gestore. Se detti

interventi saranno ritenuti utili e migliorativi della struttura il Comune concorderà con il gestore apposito piano di pagamento degli stessi.

In ogni caso non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni dello stato del terreno e dell'impianto in oggetto senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Art. 10. - Pubblicità commerciale

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto dell'affido, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti e munendosi delle autorizzazioni necessarie con oneri a proprio carico. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, schermi etc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 11. - Introiti riservati al Concessionario

Il Concessionario incassa e trattiene i proventi derivanti dalle tariffe d'accesso e dalle eventuali contribuzioni nonché dai corrispettivi di natura commerciale che possano essere erogati e/o corrisposti da privati, enti, associazioni e società.

Art. 12 - Modalità di erogazione del corrispettivo da parte del Comune

Il Comune erogherà il corrispettivo annuo indicato nell'offerta del candidato aggiudicatario in due rate con scadenza il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno con l'obbligo per il concessionario di presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute e le relative quietanze di pagamento. In assenza di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, non verrà erogato il contributo da parte del Comune. Qualora la gestione non dovesse coincidere con l'anno solare il Comune provvederà all'erogazione del corrispettivo in un'unica soluzione in data da concordarsi tra le parti.

Art. 13. - Cauzione

La cauzione per il rispetto delle norme contrattuali e per il corretto uso degli impianti è fissata in € 100.000,00.- (centomila/00) e dovrà essere costituita dall'appaltatore a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione ha durata pari al contratto e comunque viene mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte del Comune. L'Amministrazione comunale potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione a ristoro dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali nonché dai danni causati all'impianto dal concessionario o da terzi per negligenza del concessionario medesimo. Il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni volta che la medesima abbia a subire riduzione a seguito di escussione da parte dell'Amministrazione. La cauzione dovrà riportare le seguenti clausole:

- rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di San Lorenzo Dorsino.

Art. 14. - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, redatto per atto pubblico-amministrativo, sono a carico del Concessionario.

Art. 15. - Prevenzione e sicurezza

La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed altre norme che regolamentano la medesima materia è a totale carico del concessionario, sia nei rapporti con i propri dipendenti, con gli utenti in genere, con gli appaltatori, con i fornitori, sia con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture affidate in gestione. In particolare in merito a quest'ultimo punto, non potrà essere impedito al personale del Comune o incaricato dallo stesso il libero accesso in qualsiasi momento ad ogni parte delle strutture affidate in gestione, opponendo motivi legati alla sicurezza, fatto salve comprovate ed eccezionali situazioni.

Art. 16. - Procedura e criteri di aggiudicazione del servizio

L'aggiudicazione ha luogo mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale da esperirsi secondo le modalità fissate dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e normative che regolano la materia. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui all'invito a confronto concorrenziale.

Art. 17. - Accesso all'impianto per lavori - controlli - ispezioni

Il Concessionario deve consentire in qualsiasi momento l'accesso all'impianto natatorio al personale a ciò incaricato dal Comune per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni per l'accertamento dello stato dell'impianto, delle condizioni di manutenzione dello stesso, della conformità dell'uso della struttura, della osservanza delle prescrizioni della presente convenzione, del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 18. - Consegnna degli impianti

Prima dell'inizio del servizio è redatto in contraddittorio apposito verbale di consegna degli impianti e degli arredi esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il concessionario si impegna a riconsegnarli in perfetta efficienza e nelle medesime condizioni in cui sono stati presi in consegna, salvo il normale deperimento per l'uso.

Alla riconsegna del centro natatorio verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili, da firmarsi da parte del Responsabile della struttura organizzativa di riferimento del Comune e dal Responsabile del Concessionario. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati al Concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla cauzione di cui al presente capitolato l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni. Il Concessionario deve assicurarsi ed eventualmente provvedere, a propria cura e spese, affinché tutte le attrezzature e i macchinari necessari per l'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato Speciale, e comunque tutte le attrezzature ed apparecchiature introdotte successivamente al presente appalto nel centro natatorio a qualsiasi titolo, siano rispondenti alle leggi e alle normative di volta in volta vigenti.

Art. 19. - Sanzioni

Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili al Concessionario o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle norme contenute nel presente capitolato, nelle norme tecniche (e/o in quant'altro qui allegato e/o richiamato) o delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dal Comune, per iscritto, a mezzo lettera Raccomandata A.R. o PEC entro giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla piena conoscenza del fatto.

Al Concessionario viene riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a

giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento – da parte della ditta concessionaria – della nota di contestazione del fatto. La ditta affidataria ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata. Esaminate dette memorie – o trascorso infruttuosamente il termine assegnato – è facoltà del Comune, a insindacabile giudizio del competente Responsabile, applicare le relative sanzioni pecuniarie, mediante irrogazione della sanzione e, in caso di mancato versamento della stessa nei termini stabiliti dal Comune, mediante rivalsa sulla cauzione (escussione della fideiussione).

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi (nazionali, regionali o locali) in materia – e ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali o civili – per la mancata o ritardata o parziale o difforme esecuzione degli obblighi e/o degli oneri qui previsti (o previsti negli atti o documenti qui richiamati o allegati) non imputabili a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- Euro 200,00 per ogni singola inosservanza degli obblighi di cui ai punti 1 e 5 dell'art. 5 "Obblighi del Concessionario";
- Euro 500,00 per ogni singola inosservanza degli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 5 "Obblighi del Concessionario";

Art. 20. - Risoluzione

Il contratto si risolve altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- qualora la conduzione non rispetti le finalità dell'impianto sportivo;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del concessionario nonostante le formali contestazioni del Comune;
- arbitraria sospensione od abbandono da parte del concessionario del servizio in oggetto;
- gravi inadempienze di natura igienico-sanitaria;
- diffusa (numero significativo di segnalazioni > a 50) e motivata insoddisfazione degli utenti;
- apertura di procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del Concessionario;
- danni gravi prodotti agli impianti ed attrezzature di proprietà comunale, derivanti da negligenza o imperizia del Concessionario;

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti dalle inadempienze.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione definitiva prestata.

In caso di gravi inadempienze, debitamente accertate e contestate, il Comune avrà facoltà, previo avviso scritto, di sostituirsi anche indirettamente alla stessa, in tutto od in parte, nell'esercizio della gestione, con diritto di rivalersi dei maggiori oneri derivanti.

Il Comune si riserva la possibilità di interrompere il servizio per un tempo che sia il più breve possibile e comunicato con sufficiente anticipo per consentire eventuali interventi di manutenzione straordinaria e/o di completamento che si rendano necessari, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento.

Art. 21. - Trattamento dei dati

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- a) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Lorenzo Dorsino, con sede in San Lorenzo Dorsino (TN), Piazza delle Sette Ville, n. 4 (e-mail segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it, sito web www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it);
- b) Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Trento in via Torre Verde, n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito web www.comunitrentini.it);
- c) i dati vengono raccolti e trattati al fine dell'istruttoria della richiesta;
- d) la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
- e) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- f) i dati possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero;
- g) i dati possono essere conosciuti dal personale del Servizio Tecnico;
- h) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Non fornire i dati comporta impedire che il Comune di San Lorenzo Dorsino possa procedere ad un'adeguata istruttoria della richiesta;
- i) i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- j) i diritti dell'interessato sono:
 - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - richiedere la portabilità dei dati;
 - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 - di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il richiedente dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Il concessionario garantisce il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali e il rispetto del diritto alla riservatezza, alla tutela dell'identità personale e alla protezione dei dati personali degli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Il concessionario assume l'obbligo di trattare i dati personali degli utenti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il concessionario è Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte in forza del presente contratto di servizio.

Il concessionario si impegna a comunicare al Comune di San Lorenzo Dorsino i dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, qualora ciò si renda necessario ai fini delle attività di controllo del presente contratto di servizio.

Il Comune di San Lorenzo Dorsino, per i dati personali di cui è Titolare e dallo stesso raccolti, si impegna a nominare il concessionario Responsabile "esterno" del trattamento dei dati, in relazione alle forme di trattamento necessarie all'esecuzione del presente contratto di servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dal Concessionario sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Lorenzo Dorsino.

Art. 22. - Riferimenti ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti ed espresso richiamo alle norme del codice civile che disciplinano i contratti, in particolare a quelle relative agli appalti di servizi, alle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. L'appaltatore è soggetto, inoltre, alla esatta osservanza di tutte le seguenti norme, nessuna esclusa:

- legge 25.01.1994, n. 82, disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione nonché al relativo regolamento di attuazione di cui al DM 07.07.1991, n. 274;
- atto di intesa tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio di cui al supplemento ordinario n. 32 della G.U. 17.02.1992, n. 39;
- l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, dd. 16 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003 successivamente recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2135 del 29.08.2003;
- Decreto del Presidente della Provincia 8 giugno 2009, n. 9-11/Leg. "regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 – Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica) e del relativo allegato;
- DM 18.03.1996, norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;
- D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ogni altro provvedimento che venisse emanato nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale di cui al presente capitolato, sia in termini di modifica e/o integrazione di norme vigenti e sia in termini di nuove norme nonché di coordinamento delle stesse.

I concorrenti si impegnano altresì ad ottemperare a qualsiasi altra previsione normativa – esecutiva vigente in Provincia autonoma di Trento – attinente le attività di cui al presente capitolato.

Art. 23. - Interruzioni del servizio

Il Comune si riserva la possibilità di interrompere il servizio per un tempo che sia il più breve possibile e comunicato con sufficiente anticipo per consentire eventuali interventi di manutenzione straordinaria e/o di completamento che si rendano necessari, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento.

Art. 24 - Passaggio di gestione

Alla conclusione del presente contratto, qualora la gestione del servizio venisse affidata in base ad appalto a Ditta diversa dalla contraente, quest'ultima si impegna a fornire gratuitamente l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

Art. 25. – Controversie


Per ogni effetto del presente atto, le parti eleggono domicilio presso il Municipio in San Lorenzo Dorsino, Piazza delle Sette Ville, n. 4, e riconoscono per ogni controversia la competenza del Foro di Trento.

Allegato A) - Planimetria degli impianti;

PIANO TERRA

$n=2,60m$

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO (Trento)
via delle sette ville, 4
38072 SAN LORENZO DORSINO (Trento)
tel. 0462 480226
fax 0462 480226
e-mail: comune.sanlorenzodorsino@tin.it
C. FISCALE: 0462 480226
www.comune.sanlorenzodorsino.ti.it
IMPIANTO TESSEGHIN
INLOC.



ELENCO DITTE DA INVITARE

Secondo quanto disposto dall'art. 7 bis della L.P. 26/93 e s.m., deve rimanere segreto e non accessibile

OMISSIS

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

PROVINCIA

DI

TRENTO

**OGGETTO: Contratto di concessione del servizio pubblico di gestione e
conduzione della piscina e pertinenze, dell'annesso centro wellness e della
palestra presso il centro sportivo comunale sito in loc. Promeghin C.C.
San Lorenzo, di proprietà comunale.- CODICE C.I.G. n. _____.--**

Prot. n. _____

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno _____ del mese di _____, presso
la sede municipale di San Lorenzo Dorsino in Piazza delle Sette Ville, n. 4, tra
i Signori:

1. **ALBINO DELLAIDOTTI** nato a Dorsino (TN) il 08.07.1958 e domiciliato
per la carica presso la sede municipale di San Lorenzo Dorsino, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto del **COMUNE DI SAN
LORENZO DORSINO**, con sede in San Lorenzo Dorsino, P.zza delle
Sette Ville n.4, Codice Fiscale/.P.I.V.A. **02362480226**, a ciò autorizzato
con delibera della Giunta comunale n. ____ dd. _____;-----

2. _____, nato/a a _____ il _____ e
residente in _____, Via _____, n. ____, il/la quale
interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale
rappresentante della _____ con sede in _____, Via
_____, n. ____, cod. fisc. _____ e P.I.V.A. ____;-----

Le Parti comparenti, nel prosieguo dell'atto, il Comune di San Lorenzo
Dorsino e _____, saranno denominati rispettivamente
“*Comune*” e “*Concessionario o Impresa*”.-----

Premesso che:

- a seguito dell'espletamento della procedura di confronto concorrenziale, come risulta dai relativi verbali di gara del _____ prot. n. _____ e del _____ prot. n. _____ al Concessionario è stato aggiudicato il servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, del centro wellness e della palestra presso il centro sportivo di Promeghin denominato Acquambiez a San Lorenzo in Dorsino, di proprietà comunale;-----
- in capo all'Impresa stessa è stata effettuata, con esito favorevole, la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;-----
- il concessionario ha presentato la cauzione definitiva.-----

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, tramite gli intervenuti signori, il **COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO** e il/la _____ stipulano il seguente contratto:-----

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa, quale parte integrante del presente contratto.-----
2. Il Comune concede al Concessionario, che accetta, il servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, del centro wellness e della palestra presso il centro sportivo di Promeghin denominato Acquambiez a San Lorenzo Dorsino, di proprietà comunale, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e modalità previste nell'invito al confronto concorrenziale e nel capitolato speciale d'appalto, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ dd. _____, che si allegano al presente contratto sub a) e sub b) per formarne parte

integrante e sostanziale.-----

Lo stato delle strutture e delle attrezzature messe dal Comune a disposizione della Società gestore verrà verificato all'inizio ed alla fine della gestione, mediante sottoscrizione di apposito verbale.-----

3. La concessione del servizio ha durata di anni 5 (cinque) eventualmente rinnovabili di ulteriori 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, con possibilità di recesso annuale sia da parte del Comune che del concessionario da comunicarsi con relazione motivata a mezzo Raccomandata A.R., almeno sei mesi prima delle scadenze delle singole annualità.-----

4. Il corrispettivo che il concessionario riceverà dal Comune in conto esercizio erogato annualmente dal Comune di S. Lorenzo Dorsino a sostegno della gestione per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione stessa è determinato in € _____

(_____ /00) IVA esclusa. Il corrispettivo di cui sopra potrà essere rideterminato in ribasso in seguito a sopraggiunte modifiche dei presupposti e delle condizioni di base (ad esempio interventi sostanziali che azzereranno o quasi l'utilizzo di combustibile fossile) che hanno determinato l'equilibrio economico-finanziario. Tale corrispettivo sarà corrisposto dal Comune nei termini di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto. Il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. ed ii.. Il contraente inoltre in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, assume

gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 93 dd. 13.10.2014 si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo - delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale.

L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della L.136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art.1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transizioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3, comma 9bis della L.136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, l'Impresa comunica al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati,

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nel termine l'Impresa deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16.01.2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.-----

6. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il presente contratto, sia presenti che future, sono a carico del concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione con pagamento dell'imposta in misura fissa.-----

7. Agli effetti dell'applicazione del presente contratto il/la
elegge domicilio presso il Municipio di San Lorenzo
Dorsino.-----
Letto, confermato e sottoscritto.-----

COMUNE DI SAN LORENZO

Il Concessionario

DORSINO

Il Sindaco

- Albino Dellaidotti -

-

-